



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende una proposta legislativa già presentata nella XVII legislatura, già oggetto di esame da parte della commissione Affari costituzionali. Nonostante il corposo lavoro istruttorio svolto in commissione, non si è giunti ad una nuova disciplina in materia. Da qui l'esigenza di proseguire il lavoro nella presente legislatura.

La disciplina dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e del conflitto di interessi, se è indispensabile per una democrazia compiuta, può limitarne e correggerne le possibili distorsioni. Segnatamente, l'incompatibilità è quella situazione giuridica in cui il soggetto, validamente eletto, non può svolgere nello stesso tempo la funzione di parlamentare insieme con un altro incarico pubblico altrettanto impegnativo o rilevante, al fine di assicurare che l'imparziale esercizio delle funzioni elettive non venga minacciato da conflitti di interessi o da motivi di funzionalità.

È la stessa Costituzione a stabilire che la carica di parlamentare è incompatibile con le seguenti: Presidente della Repubblica (che, ai sensi dell'articolo 84, è ufficio incompatibile con qualsiasi altra carica); membro del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); consigliere regionale (articolo 122); giudice della Corte costituzionale (articolo 135).

In attuazione dell'articolo 65 della Costituzione, ai sensi del quale la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore, numerosi casi di incompatibilità sono previ-

sti dalla legge ordinaria, in particolare dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, «Incompatibilità parlamentari». Tuttavia l'esperienza parlamentare repubblicana ha mostrato svariate lacune applicative delle norme costituzionali e ordinarie determinando nei fatti, anche in forza dell'accertamento camerale delle incompatibilità, una grave distorsione dell'istituto.

Dunque, fermo restando il quadro normativo esistente, occorre introdurre l'ultimo tassello già ampiamente delineato dal legislatore, che si traduce in un intervento modificativo della legge n. 60 del 1953, in modo da precisare ogni possibile incompatibilità, evitando il doppio incarico per le funzioni politiche. Per questo l'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sulla norma citata in due modi: si introduce, limpidamente, l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e si conferma quella con altre cariche pubbliche o private. Si rafforza inoltre, attraverso la previsione della decadenza del parlamentare, la procedura applicativa accertativa dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza. Nell'articolo 2 è sancita la disciplina transitoria che contempla uno *spatium* di quindici giorni per esercitare l'opzione che, giova ricordarlo, è la prima e fisiologica conclusione del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità.

L'articolo 3 infine dispone circa l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari)

1. Alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche pubbliche elettive o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati. I membri del Parlamento non possono inoltre ricoprire incarichi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 8, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Decorso il termine di trenta giorni da quando si determini alcuna delle incompatibilità, anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare».

Art. 2.

(Disciplina transitoria)

1. I membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, optano, nel termine di quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.